

# **CODICE PENALE** e di **PROCEDURA** **PENALE**

e LEGGI COMPLEMENTARI

aggiornamento a cura di  
SARA PIANCASTELLI

  
**Neldiritto**  
Editore

**2024**  
VI edizione

## TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

### CAPO I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> V. art. 33 bis c.p.p. - l. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. - d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**314. Peculato.** <sup>(1)(2)(3)(4)</sup> — Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis] <sup>(5)</sup>.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis].

<sup>(1)</sup> Art. così sostituito dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86.

<sup>(2)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(3)</sup> V. art. 90, co. 2, d.lgs. 30-3-1990, n. 76, (T. U. delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dal terremoto); «L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice penale».

- Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(4)</sup> V. art. 166, co. 1, c.p. 1889

<sup>(5)</sup> L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le parole «da quattro anni a dieci anni e sei mesi». Precedentemente l'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, aveva sostituito la parola «tre» con la parola «quattro».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. Collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (primo comma) (381 c.p.p.); non consentito (secondo comma); fermo: consentito (primo comma) (384 c.p.p.); non consentito (secondo comma); custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) (primo comma); non consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (primo comma) (280, 287 c.p.p.); (per il secondo comma vd. 289<sup>2</sup> c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**314 bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili** <sup>(1)</sup>.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o

di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92

**315. Malversazione a danno di privati.** <sup>(1)</sup> — [Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente].

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86.

**316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.** <sup>(1)(2)</sup> — Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dalla l. 26-4-1990, n. 86, art. 2. Il testo originario disponeva: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni».

<sup>(2)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

**Istituti processuali:** competenza: Trib. Collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita; altre misure cautelari personali: consentite (vd. 289<sup>2</sup> e 391<sup>2</sup> c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**316 bis. Malversazione di erogazioni pubbliche.** <sup>(1)(2)(3)(4)</sup> — Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previ-

ste,<sup>(5)</sup> è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni <sup>(6)</sup> [323-bis, 640-bis].

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 31. 26 aprile 1990, n. 86.

<sup>(2)</sup> Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.

<sup>(3)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(4)</sup> In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.l.g. 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>(5)</sup> Le parole da «, finanziamenti, mutui» a «finalità previste» sono state sostituite alle parole «o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.

<sup>(6)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 181. Successivamente, a norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**316 ter.** <sup>(1)(2)(3)(4)</sup> — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, <sup>(5)</sup> finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri <sup>(6)</sup>. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 <sup>(7)</sup>.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, V. art. 15 l. n. 300, cit.

<sup>(2)</sup> La parola «pubbliche» è stata sostituita alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.

<sup>(3)</sup> In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.l.g. 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>(4)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(5)</sup> La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 13/2022, cit.

<sup>(6)</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

<sup>(7)</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020. A norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 75/2020, cit., il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

<sup>(8)</sup> Per un'ipotesi di aumento della sanzione nei casi di indebita percezione del contributo erogato in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 58, comma 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: «8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del Codice penale è elevato a 8.000 euro.»

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: non consentito (1° comma primo periodo); facoltativo (1° comma secondo e terzo periodo); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: (vd 289° c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**317. Concussione.** <sup>(1)(2)(3)</sup> — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il **testo recitava:** «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il **testo originale recitava:** «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4, l. 26 aprile 1990, n. 86.

<sup>(2)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(3)</sup> V.: • art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 12-sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7

agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa • art. 169, co. 1, 170, co. 1, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.): consentita (ma vd 275<sup>2</sup> bis c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**317 bis** Pene accessorie. <sup>(1)(2)(3)</sup> — La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m) l. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente: «Pene accessorie. - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea». Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 5 l. 26 aprile 1990, n. 86.

**318** Corruzione per l'esercizio della funzione. <sup>(1)(2)</sup> — Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire seicentomila».

<sup>(2)</sup> V. • art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale • art. 171, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(3)</sup> L'art. 11, 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da uno a sei anni». Da ultimo, le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 1, comma 1, lett. n), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita (ma vd 275<sup>2</sup> bis c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 289 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**319** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. <sup>(1)(2)(3)</sup> — Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 co. 2, 4, 323-bis; 381 co. 2 lett. b, 4 c.p.p.]. <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dalla legge 26-4-1990, n. 86, art. 7. Il testo vigente disponeva: «Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila. La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale.  
2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

3. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

4. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila».

<sup>(2)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(3)</sup> V. • art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 • art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale: • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa • art. 172, co. 1, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(4)</sup> L'art. 11, 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a otto anni» con le parole «da sei a dieci anni». L'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita (ma vd 275<sup>2</sup> bis c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**319 bis** *Circostanze aggravanti.* <sup>(1)(2)</sup> — La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8, l. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dal co. 7 dell'art. 29, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

<sup>(2)</sup> V.: • art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300* • art. 172, co. 2, n. 1, c.p. 1889

**Istituti processuali:** competenza: Trib. Collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**319 ter** *Corruzione in atti giudiziari.* <sup>(1)(2)</sup> — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni <sup>(3)</sup>.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dalla l. 26-4-1990, n. 86, art. 9.

<sup>(2)</sup> V.: • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300* • art. 12-sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* • art. 172, co. 2, n. 2, e co. 3, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(3)</sup> L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le parole «da sei a dodici anni». L'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da tre a otto» con le parole «da quattro a dieci».

<sup>(4)</sup> L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da cinque a dodici anni» con le parole «da sei a quattordici anni», e le parole: «da sei a venti anni» dalle parole: «da otto a venti anni». L'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito la parola «quattro» con la parola «cinque».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.) (primo comma e prima parte del secondo comma), obbligatorio (380 c.p.p.) (seconda parte del secondo comma); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**319 quater** *Induzione indebita a dare o promettere utilità.* <sup>(1)(2)</sup> — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a

un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi [32 quater, 32 quinquies, 323 bis] <sup>(3)</sup>.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Art. inserito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>(2)</sup> V. art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(3)</sup> L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi».

<sup>(4)</sup> L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale; arresto: facoltativo (1° comma; 2° comma seconda parte); non consentito (2° comma prima parte); fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma); custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma); non consentita (2° comma); altre misure cautelari personali: consentite (1° comma; 2° comma seconda parte); v. art. 2892 c.p.p. (2° comma prima parte); procedibilità: d'ufficio

**320** *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.* <sup>(1)(2)(3)</sup> — Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. <sup>(4)</sup>

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo [32-quater, 321, 323-bis].

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dalla legge 26-4-1990, n. 86, art. 10. Il testo **previgente** disponeva: «Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

<sup>(2)</sup> Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).

<sup>(3)</sup> V.: • art. 32-quater c.p. • art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300* • art. 12-sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* • art. 80, l. 24 novembre 1981, n. 689. *Modifiche al sistema penale* • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(4)</sup> Co. così sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190

**321** *Pene per il corruttore.* <sup>(1)(2)</sup> — Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato

ricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dalla legge 26-4-1990, n. 86, art. 11 e successivamente così modificato l. 7-2-1992, n. 181, art. 2, che dopo le parole art. 319-bis ha inserito le seguenti: ", nell'art. 319-ter". Il testo originario disponeva: «Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».

<sup>(2)</sup> V. art. 32-quater c.p. art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale art. 173, co. 1, c.p. 1889 art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

**322. Istigazione alla corruzione.** <sup>(1)(2)</sup> — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri <sup>(3)</sup>, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo <sup>(4)</sup>.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri <sup>(5)</sup>.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dalla legge 26-4-1990, n. 86, art. 12. Il testo originario disponeva: «Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dalla prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo».

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo».

<sup>(2)</sup> V. art. 32-quater c.p. art. 25, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300 art. 12-sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale art. 173, co. 2, c.p. 1889 art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice

dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

<sup>(3)</sup> L'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».

<sup>(4)</sup> Co. modificato dalla l. 7-2-1992, n. 181, art. 3, che dopo la parola 'doveri', ha inserito le seguenti: 'il colpevole'.

<sup>(5)</sup> Co. sostituito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318».

**Istituti processuali:** competenza: Trib. collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: non consentito (primo e terzo comma), facoltativo (381 c.p.p.) (secondo e quarto comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) (secondo e quarto comma); primo e terzo comma (vd. 289 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

**322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, [abuso d'ufficio] di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.** <sup>(1)(2)(3)(1.3)</sup> —

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis,<sup>(1.4)</sup> 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, [e 323], si applicano anche <sup>(4)</sup>:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale <sup>(5)</sup>;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli